

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, e, in particolare, l’articolo 12-bis concernente il Dipartimento “Casa Italia” (di seguito, anche “Dipartimento”);

CONSIDERATO che il Dipartimento Casa Italia è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell’area funzionale relativa all’esercizio delle funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento dell’azione strategica del Governo connesse agli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, alle attività di prevenzione e di contrasto al dissesto idrogeologico e di riduzione del rischio sismico, nonché alle attività connesse a singoli progetti di valorizzazione e sviluppo del territorio;

VISTO l’articolo 4-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai sensi del quale è previsto, tra l’altro, che l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, sulle attestazioni di prestazione energetica relative alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell’efficienza energetica, asseverate da professionisti abilitati, con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il ministero dell’economia e delle finanze;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento*”, convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTO il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante “*Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e, in particolare, l’articolo 16;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, recante “*Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati*”, come modificato dai successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2017, n. 65, 9 gennaio 2020, n. 24 e 6 agosto 2020, n. 329;

CONSIDERATO che nell’ambito del proprio mandato, concernente lo sviluppo, l’ottimizzazione, il monitoraggio e l’integrazione di “*strumenti anche di carattere finanziario, finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio edilizio nazionale*”, il Dipartimento Casa Italia ha sviluppato una piattaforma informatica, denominata “Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche” (di seguito anche “PNCS”), che consente di acquisire digitalmente

le asseverazioni relative agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza sismica relativi a immobili in attuazione del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;

CONSIDERATO che il PNCS è stato sviluppato con l'ulteriore obiettivo di creare una banca dati funzionale a conoscere il numero, la tipologia e la localizzazione degli interventi di messa in sicurezza sismica;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO in particolare, l'articolo 119, comma 13, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, secondo il quale *“ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:*

- a) *per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative”;*
- b) *per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati”;*

VISTO, altresì, il successivo comma 13-bis del medesimo articolo 119, secondo il quale *“l'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione [...]”;*

VISTO l'articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, e, in particolare, il comma 1-bis, secondo il quale *“L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento”;*

VISTO il decreto 6 agosto 2020 del Ministero dello sviluppo economico recante “*Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus*”;

VISTO il decreto 6 agosto 2020 del Ministero dello sviluppo economico recante “*Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione degli edifici - cd. Ecobonus*”;

VISTO il decreto del Ministero della transizione ecologica 14 febbraio 2022, recante “*Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici*”;

VISTO il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, recante “*Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali nonché relative all’amministrazione finanziaria*”, e, in particolare, l’articolo 3, il quale detta disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente;

VISTE, in particolare, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2024, concernenti le informazioni che devono essere trasmesse all’ENEA e al PNCS, gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, rispettivamente dai soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili e da quelli che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili, ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34;

VISTO, altresì, il successivo comma 3 del medesimo articolo 3, il quale prevede testualmente che “*Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 e le relative variazioni i soggetti:*

a) che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;

b) che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.”;

VISTO l’articolo 3 del già menzionato decreto-legge n. 39 del 2024, al comma 4, prevede espressamente che “*Il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e, in particolare, gli articoli 47, 75 e 76;

RITENUTO, pertanto, necessario definire il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai già citati commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2024;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

DECRETA

ART. 1

(Oggetto e finalità)

1. Al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e degli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il presente decreto, in attuazione dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, definisce il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni relative alle spese per gli interventi agevolabili di efficientamento energetico e per gli interventi agevolabili antisismici.

ART. 2

(Soggetti tenuti alla trasmissione delle informazioni)

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 39 del 2024 trasmettono, rispettivamente, all'ENEA e al "Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche" (di seguito "PNCS"), gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, le informazioni di cui all'articolo 3 del presente decreto e le relative variazioni esclusivamente per il tramite dei professionisti individuati secondo le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 del presente decreto e richiamati negli annessi allegati 1 e 2, denominati, nell'ordine, "Linee guida per la trasmissione delle informazioni all'ENEA" e "Linee guida per la trasmissione delle informazioni al PNCS" e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. I professionisti abilitati di cui al precedente comma 1 trasmettono le informazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 39 del 2024 sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative applicabili, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, a chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso.

ART. 3

(Contenuto delle informazioni)

1. Le comunicazioni relative alle spese per gli interventi agevolati di efficientamento energetico e per gli interventi agevolati antisismici da trasmettere, rispettivamente, all'ENEA e al PNCS, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 del citato decreto-legge n. 39 del 2024, devono contenere le seguenti informazioni:

- a) i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- b) l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024;
- c) l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024 negli anni 2024 e 2025;
- d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

ART. 4

(Trasmissione delle informazioni relative alle spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. I tecnici abilitati, che sottoscrivono e trasmettono all'ENEA le asseverazioni di cui all'articolo 119, comma 13, lettera a), del citato decreto-legge n. 34 del 2020, sono tenuti a inviare all'ENEA anche le informazioni di cui all'articolo 3 del presente decreto.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata mediante l'invio dell'asseverazione di cui all'articolo 119, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, ed è parte integrante della stessa asseverazione.

3. In attuazione del comma 2, le asseverazioni per stato d'avanzamento dei lavori e per fine dei lavori trasmesse a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto includono una sezione aggiuntiva, a compilazione obbligatoria, conforme all'allegato 1 del presente decreto.

4. La sezione aggiuntiva di cui al comma 3 non è richiesta per le asseverazioni per stato d'avanzamento dei lavori e per fine dei lavori trasmesse prima della data di pubblicazione del presente decreto e relative a interventi soggetti all'obbligo della comunicazione di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 39 del 2024.

ART. 5

(Trasmissione delle informazioni relative alle spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. I professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, di cui all'articolo 119, comma 13, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, trasmettono

al PNCS le informazioni elencate all'articolo 2 del presente decreto, conformemente alle linee guida di cui all'allegato 2 del presente decreto, entro i termini fissati dal successivo articolo 6.

ART. 6

(Termini per la trasmissione dei dati)

1. Le informazioni di cui all'articolo 3 relative agli interventi di efficientamento energetico sono soggette alle stesse disposizioni che regolano i termini per l'invio all'ENEA delle asseverazioni di cui all'articolo 119, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, del presente decreto.

2. Le informazioni di cui all'articolo 3 relative agli interventi antisismici che non hanno concluso i lavori entro il 31 dicembre 2023 oppure che sono stati avviati nel corso del 2024, sono trasmesse al PNCS con le modalità stabilite dal presente decreto e dai relativi allegati entro i termini perentori di seguito indicati:

- 31 ottobre 2024 per quanto riguarda le informazioni relative a tutti i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;
- entro trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL, in tutti gli altri casi.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Alfredo Mantovano

Allegato 1 “Linee guida per la trasmissione delle informazioni all’ENEA”

Il presente allegato definisce il contenuto della sezione aggiuntiva da inserire nelle asseverazioni per stato d’avanzamento e per fine dei lavori, di cui all’articolo 2 del D.M. 06/08/2020 del Ministero dello Sviluppo Economico recante “Requisiti delle asseverazioni [...]”, in attuazione dell’articolo 3 comma 1 del decreto-legge n. 39 del 29 marzo 2024, convertito con modificazioni dalla legge 67 del 23 maggio 2024.

La sezione aggiuntiva è parte integrante dell’asseverazione e, in quanto tale, ha il valore di dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà, che il tecnico abilitato che sottoscrive e trasmette l’asseverazione rende ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e sue modifiche e integrazioni.

Dati integrativi in ottemperanza all’art. 3 c. 1 del D.L. 39/2024, convertito con L. 67/2024, e s.m.i.

Spese agevolabili sostenute dal 01/01/2024 al 30/03/2024: _____ euro; aliquota __%

Spese agevolabili sostenute dal 31/03/2024 alla data odierna: _____ euro; aliquota __% *

Spese agevolabili che prevedibilmente saranno sostenute, dopo la data odierna, fino al 31/12/2024: _____ euro; aliquota __% *

Spese agevolabili che prevedibilmente saranno sostenute dal 01/01/2025 al 31/12/2025; _____ euro; aliquota __% *

Spese agevolabili sostenute dal 31/03/2024 al 31/12/2024: _____ euro; aliquota __% **

Spese agevolabili sostenute dal 01/01/2025 alla data odierna: _____ euro; aliquota __% ***

Spese agevolabili che prevedibilmente saranno sostenute, dopo la data odierna, fino al 31/12/2025; _____ euro; aliquota __% ***

Spese agevolabili sostenute dal 01/01/2025 al 31/12/2025: _____ euro; aliquota __% ****

* Questa dichiarazione è pertinente alle asseverazioni trasmesse nel 2024. Per “data odierna” s’intende la data riportata in calce all’asseverazione, il cui inserimento è automatico in base all’allegato 2 al D.M. 06/08/2020 del Ministero dello Sviluppo Economico recante “Requisiti delle asseverazioni [...]”.

** Questa dichiarazione è pertinente alle asseverazioni trasmesse dopo il 31 dicembre 2024.

*** Questa dichiarazione è pertinente alle asseverazioni trasmesse nel 2025. Per “data odierna” s’intende la data riportata in calce all’asseverazione, il cui inserimento è automatico in base all’allegato 2 al D.M. 06/08/2020 del Ministero dello Sviluppo Economico recante “Requisiti delle asseverazioni [...]”.

**** Questa dichiarazione è pertinente alle asseverazioni trasmesse dopo il 31 dicembre 2025.

Allegato 2 “Linee guida per la trasmissione delle informazioni al PNCS”

Il presente allegato è rivolto ai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, individuati dal *decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017* e contiene le modalità per ottemperare alla trasmissione al PNCS delle informazioni elencate all’articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 39 del 2024.

I predetti professionisti trasmettono le informazioni di cui all’articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 39 del 29 marzo 2024 sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali ed amministrative applicabili, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, a chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso.

I medesimi professionisti, accedendo all’area riservata del PNCS, autorizzano il trattamento dei dati personali che sono trattati nel rispetto della vigente normativa in materia.

Accesso all’area riservata

L’accesso all’area riservata del PNCS è consentito esclusivamente ai predetti professionisti incaricati delle diverse fasi degli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, commi da 1-bis a 2-bis e s.m.i. e dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, comma 4, regolarmente iscritti ai rispettivi Ordini o Consigli nazionali con cui il Dipartimento Casa Italia (DCI) ha sottoscritto un apposito accordo e il cui elenco aggiornato è disponibile sul sito istituzionale del PNCS (www.pncs.gov.it) e sul sito istituzionale del Dipartimento Casa Italia (www.casaitalia.governo.it).

L’accesso avviene tramite identificazione sul Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), mentre la verifica dell’autorizzazione avviene tramite interoperabilità con gli Ordini e Consigli nazionali.

Monitoraggio degli interventi

Tramite la piattaforma PNCS vengono acquisiti dati e informazioni, tra cui anche la quantificazione della spesa ammissibile in adempimento all’obbligo normativo introdotto dal decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, relativamente agli interventi antisismici agevolabili.

Sono tenuti alla trasmissione dei dati di competenza:

1. il **progettista**: in fase di asseverazione, individua i dati catastali degli immobili oggetto di intervento e fornisce la prima stima economica dello stesso: ciascun progettista dovrà compilare la scheda di asseverazione, in conformità con quanto indicato nella scheda B del

D.M.-MIT 6 agosto 2020, n. 329, al fine di individuare puntualmente l'intervento da monitorare;

2. il **direttore lavori**: in corrispondenza dell'emissione del SAL, aggiorna il resoconto delle spese sostenute e previste: ciascun direttore lavori è chiamato a inserire i dati finanziari dell'intervento relativamente alle spese sostenute nonché alle spese che si prevede di sostenere nel 2024 e nel 2025. Tali informazioni consentiranno di stimare la spesa agevolabile per l'intervento considerato;
3. il **collaudatore statico**: laddove previsto, conferma gli identificativi catastali degli immobili oggetto di intervento e assevera la riduzione del rischio sismico: ciascun collaudatore statico dovrà compilare la scheda di asseverazione in conformità con quanto indicato nella scheda B2 del D.M. -MIT 6 agosto 2020, n. 329.

Scheda progettista

Il progettista deve trasmettere al PNCS le informazioni relative ai dati catastali richiesti ai sensi dell'**articolo 3, comma 2, lettera a)**, del decreto-legge n. 39 del 29 marzo 2024.

Per ogni intervento il progettista compila la relativa asseverazione e può:

- salvare i dati in modalità “bozza” per successive integrazioni e modifiche;
- inviare i dati definitivamente a sistema;
- richiedere l'annullamento dei dati comunicati, in caso di invio errato: l'azione equivale alla cancellazione logica dei dati inseriti e al ripristino dell'onere di comunicazione lasciandone immutati i termini perentori per la trasmissione indicati nell'articolo 5 del presente decreto.

La compilazione procede per tipologie di dati:

1. informazioni del progettista;
2. informazioni dell'immobile.

Il sistema supporta le attività del progettista consentendo di interrogare la banca dati catastale gestita dall'Agenzia delle Entrate, al fine di ottenere in modo automatico e diretto le coordinate geografiche degli spigoli del fabbricato desumibili dalla cartografia catastale.

L'asseverazione si intende trasmessa dal professionista nel momento in cui lo stesso carica sul PNCS l'asseverazione firmata digitalmente (stato dell'asseverazione sul portale: “firmata”). Ai fini del rispetto dei termini perentori stabiliti all'articolo 6 comma 2 del presente decreto, fa fede la data di inserimento (“data inserimento”) riportata nella “ricevuta di inserimento asseverazione ai sensi del D.M. 58 del 28/02/2017 e s.m.i.”, rilasciata dal PNCS (si veda la figura 1). La medesima ricevuta viene conservata all'interno del PNCS a garanzia dell'unicità della trasmissione effettuata.

[illegible]

Figura 1 Dati identificativi contenuti nella ricevuta dell'allegato B

Qualora il progettista si trovasse nell'impossibilità non temporanea (come, ad esempio, in caso di collocamento a riposo o decesso del progettista) di trasmettere al PNCS la propria asseverazione, provvedono a tale trasmissione, in luogo del progettista e in qualità di soggetto compilatore, il direttore dei lavori o il collaudatore statico, i quali dovranno indicare il nominativo del progettista asseveratore nell'apposito campo "note progettista". In tali casi, pertanto, fermo restando che la responsabilità dell'asseverazione rimane, in ogni caso, in capo al progettista che l'ha predisposta, la procedura di trasmissione dell'asseverazione è svolta e conclusa dal soggetto compilatore (direttore dei lavori o collaudatore statico).

Scheda direttore lavori

Per poter inserire i dati di competenza, il direttore lavori deve essere a conoscenza **dell'identificativo della pratica** del PNCS e **dell'identificativo dell'asseverazione**, generati al momento della compilazione dell'asseverazione da parte del progettista sul PNCS: tali identificativi sono rinvenibili nella ricevuta che il Portale rilascia al progettista al momento dell'invio definitivo dell'asseverazione (allegato B del D.M.-MIT 6 agosto 2020, n. 329) come indicato nella figura 1.

L'asseverazione del progettista deve necessariamente essere già presente sul Portale, in stato "firmata", per l'acquisizione automatica dei dati catastali richiesti **dall'articolo 3, comma 2, lettera a**, del decreto-legge n. 39 del 29 marzo 2024.

Qualora non fosse disponibile l'asseverazione del progettista, si applica la procedura descritta negli ultimi due periodi della sezione "scheda progettista" del presente allegato.

Una volta inseriti gli identificativi relativi alla singola progettazione, il Portale chiede all'utente conferma di voler assumere il ruolo di direttore lavori: la pratica viene attribuita all'utente corrente solo a seguito di risposta affermativa.

Qualora la direzione lavori sia già stata assunta da altro utente, il Portale chiede conferma di voler subentrare in tale ruolo: la pratica viene attribuita all'utente corrente solo a seguito di risposta affermativa.

Per ogni intervento preso in carico il direttore lavori compila una scheda e può:

- salvare i dati in modalità "bozza" per successive integrazioni e modifiche;

- inviare i dati definitivamente a sistema;
- richiedere l'annullamento dei dati comunicati, in caso di invio errato: l'azione equivale alla cancellazione logica dei dati inseriti e al ripristino dell'onere di comunicazione lasciandone immutati i termini perentori per la trasmissione ai sensi dell'articolo 5 del presente Dpcm.

Ciascuna scheda farà riferimento a un SAL del progetto (SAL1, SAL2 o STATO FINALE).

L'asseverazione si intende trasmessa dal professionista nel momento in cui lo stesso carica sul PNCS l'asseverazione firmata digitalmente (stato dell'asseverazione sul portale: "firmata"). Ai fini del rispetto dei termini perentori stabiliti all'articolo 6 comma 2 del presente decreto, fa fede la data di inserimento ("data inserimento") riportata nella "ricevuta di inserimento dati economici ai sensi del DL 39 del 29/03/2024 e s.m.i.", rilasciata dal PNCS (si veda la figura 2). La medesima ricevuta viene conservata all'interno del PNCS a garanzia dell'unicità della trasmissione effettuata.



Dati direttore lavori

NOME	COGNOME	COD FISCALE
------	---------	-------------

REGIONE - PROV - COMUNE - ANNO PRES - FG. CATASTALE - PART. CATASTO

[illegible]

Id pratica

Data inserimento

Dati scheda

Id scheda	Data inserimento
-----------	------------------

SAL di riferimento	Data di emissione del SAL
--------------------	---------------------------

Figura 2 Ricevuta di inserimento dei dati economici

Nella scheda sono richieste più tipologie di dati:

1. informazioni ai sensi **dell'articolo 3 comma 2**: dati catastali (**lettera a**), acquisiti in automatico dalla asseverazione del progettista; ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto (**lettera b**); ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025 (**lettera c**); percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c) (**lettera d**). Con riferimento all'ammontare delle spese di cui alla lettera c), ciascun dato verrà compilato con il seguente livello di dettaglio: “spese parti private” e “spese parti comuni” come spese relative agli interventi trainanti; “barriere architettoniche”, “impianto fotovoltaico”, “impianto di accumulo” come spese sostenute per interventi trainati; per questi ultimi due tipi di interventi trainati occorre inserire

rispettivamente anche i kW nominali dell'impianto di produzione e i kWh dell'impianto di accumulo, insieme all'eventuale comunicazione già avvenuta al Portale ENEA;

2. informazioni ai sensi **dell'articolo 3 comma 3**: data di comunicazione asseverata di inizio lavori ovvero data di presentazione dell'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per demolizione e ricostruzione entro il 31/12/2023 e che alla stessa data non hanno ancora concluso i lavori (**lettera a**); data di inizio lavori asseverata ovvero istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per demolizione e ricostruzione a partire dal 01/01/2024 (**lettera b**);
3. informazioni per il tracciamento dei dati di cui ai punti precedenti: costo complessivo e dei soli lavori riferiti al progetto come dichiarati dal progettista; SAL di riferimento (I, II, finale); data di emissione del SAL; CF/P.IVA beneficiari; tipologia di titolo abilitativo; data fine lavori; tipo di agevolazione (articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, commi da 1-bis a 2-bis e s.m.i. e dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , comma 4 e s.m.i.); spesa ammissibile per la detrazione.

Per una migliore rappresentazione delle informazioni sopra elencate, il PNCS consente di organizzare le stesse per anno solare e per aliquota di detrazione.

Il direttore lavori dovrà compilare le schede anche per gli anni di vita del progetto precedenti a quello in corso.

Se il SAL della scheda riporta spese sostenute nel 2024, il PNCS richiederà di indicare la quota parte delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 alla data di entrata in vigore del D.L. 39/2024.

Scheda collaudatore statico

La scheda per il collaudatore statico sarà oggetto di un prossimo sviluppo del PNCS la cui operatività sarà comunicata ai professionisti mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale del PNCS (www.pncs.gov.it) e notificato altresì agli Ordini o Consigli nazionali inseriti nell'elenco sopra citato.

Per poter inserire i dati di competenza, il collaudatore statico deve essere a conoscenza **dell'identificativo della pratica** del PNCS e **dell'identificativo dell'asseverazione**, generati al momento della compilazione dell'asseverazione da parte del progettista sul PNCS: tali identificativi

sono rinvenibili nella ricevuta che il Portale rilascia al progettista al momento dell'invio definitivo dell'asseverazione (allegato B del D.M. -MIT 6 agosto 2020, n. 329), come indicato nella figura 1.

L'asseverazione del progettista deve necessariamente essere già presente sul Portale, in stato "firmata", prima dell'inserimento dei dati da parte del collaudatore statico.

Qualora non fosse disponibile l'asseverazione del progettista, si applica la procedura descritta negli ultimi due periodi della sezione "scheda progettista" del presente allegato.

Una volta inseriti gli identificativi relativi alla singola progettazione, il Portale chiede all'utente conferma di voler assumere il ruolo di collaudatore statico: la pratica viene attribuita all'utente corrente solo a seguito di risposta affermativa.

Qualora il collaudo sia già stato assunto da altro utente, il Portale chiede conferma di voler subentrare in tale ruolo: la pratica viene attribuita all'utente corrente solo a seguito di risposta affermativa.

Per ogni intervento il collaudatore compilerà la relativa asseverazione, come indicato nell'allegato B-2 del D.M. -MIT 6 agosto 2020, n. 329, e potrà:

- salvare i dati in modalità "bozza" per successive integrazioni;
- inviare i dati definitivamente a sistema;
- richiedere l'annullamento dei dati comunicati, in caso di invio errato: l'azione equivale alla cancellazione logica dei dati inseriti.

La compilazione procede per tipologie di dati:

1. informazioni del collaudatore statico;
2. informazioni dell'immobile;
3. informazioni della pratica edilizia.

Il sistema supporta le attività del collaudatore statico consentendo di interrogare le banche dati catastali gestite dall'Agenzia delle Entrate, al fine di ottenere in modo automatico e diretto le coordinate degli spigoli del fabbricato.

Il quadro informativo si completa con dati circa il livello di rischio conseguito a seguito dell'esecuzione dell'intervento realizzato.

Una volta inviata la scheda, il sistema rilascerà una ricevuta di conferma di comunicazione dei dati al PNCS; la stessa ricevuta viene conservata dal PNCS a garanzia dell'unicità della trasmissione effettuata.

L'asseverazione si intende trasmessa dal professionista nel momento in cui lo stesso carica sul PNCS l'asseverazione firmata digitalmente (stato dell'asseverazione sul portale: "firmata"). Fa fede la data di inserimento ("data inserimento") riportata nella "ricevuta di inserimento dati collaudo statico ai sensi del D.M. 58 del 28/02/2017 e s.m.i", rilasciata dal PNCS. La medesima ricevuta viene conservata all'interno del PNCS a garanzia dell'unicità della trasmissione effettuata.